

BGer 1C 369/2019 vom 15. Juli 2019

Bundesgericht, 2019-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_369_2019

FR: TF 1C 369/2019 du 15 juillet 2019

IT: TF 1C 369/2019 del 15 luglio 2019

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Spagna | Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).

E. 1.2

Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese. Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).

E. 1.3

Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire tra l'altro anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1; 142 IV 250 consid. 1.3 pag. 254).

E. 1.4

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2 pag. 160). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107; 139 IV 294 consid. 1.1 pag. 297).

E. 2.1

La ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante perché, a causa della conclusione di una cosiddetta convenzione "fermo banca", la banca le

avrebbe comunicato la decisione di chiusura del 19 febbraio 2019, notificata il giorno seguente, soltanto il 28 febbraio seguente. Ne deduce una violazione del suo diritto di essere sentita perché al suo dire avrebbe avuto accesso in maniera parzialmente tardiva e per di più incompleta all'incarto. Critica inoltre il fatto che, nonostante questi vizi, e un asserito accertamento arbitrario dei fatti, il TPF non gli ha concesso un termine supplementare per completare i motivi del ricorso.

E. 2.2

Certo, il Tribunale federale ha stabilito che anche una violazione imminente di elementari principi procedurali nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria svizzera, come per esempio il diritto di essere sentita, a determinate condizioni può ingenerare un caso particolarmente importante. Nel quadro dell'esame delle condizioni di ammissibilità si può tuttavia procedere a un esame provvisorio di carattere sostanziale dell'imminente lesione di principi procedurali soltanto in presenza di censure sufficientemente sostanziate (DTF 145 IV 99 consid. 1.4 e 1.5 pag. 106 seg. e rinvii). Nella fattispecie queste esigenze di motivazione non sono adempiute. In effetti, riguardo alla questione litigiosa dell'inizio del termine di ricorso in caso di "fermo banca", clausola utilizzata nell'interesse del cliente e non della banca, la ricorrente non dimostra che il TPF si sarebbe scostato dalla giurisprudenza costante posta a fondamento dell'impugnato giudizio e con la quale essa si confronta soltanto in maniera generica, segnatamente la DTF 124 II 124 consid. 2d/aa pag. 128 e consid. 2d/dd pag. 130 (vedi anche sentenza 1A.212/2003 del 30 agosto 2004 consid. 7). Secondo questa prassi, quando il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza ha concluso una cosiddetta convenzione "fermo banca", il termine di ricorso o di opposizione decorre a partire dal momento in cui la decisione viene depositata nell'incarto "fermo banca" (sul tema vedi ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 5aed., n. 538 pag. 575 seg.; cfr. anche sentenza 4A_119/2018 del 7 gennaio 2019 consid. 6 e richiami; nella stessa si precisa che il cliente che sceglie tale opzione assume un certo rischio, del quale deve sopportare le conseguenze qualora esso si realizzi). Del resto, in concreto la ricorrente si limita a sostenere che la banca, sebbene né la decisione incidentale né quella di chiusura contenessero un divieto di informazione imposto dal MPC, non l'avrebbe informata immediatamente della loro esistenza.

E. 2.3

Per di più, in seguito la ricorrente ha comunque avuto la possibilità di consultare gli atti dell'incarto e di esprimersi, nell'ambito della replica, sugli stessi. Essa non dimostra che, come ritenuto dall'istanza precedente, nel caso di specie non sarebbero adempiuti gli estremi per sanare un'eventuale lesione del diritto di essere sentita. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100). Infine, neppure l'accento al fatto che la domanda estera vedrebbe coinvolte anche personalità politiche, conferisce di per sé alla causa la qualità di un caso particolarmente importante (sentenza 1C_11/2019 del 18 gennaio 2019 consid. 2.1).

E. 3

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo, peraltro superflua, visto che nella fattispecie lo stesso è dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.